

COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI



Gli aggiornamenti più recenti

- rateizzazioni comunicazioni di irregolarità
- riduzione delle sanzioni per i versamenti tardivi

aggiornamento **marzo 2016**

CONTROLLO FORMALE

COMUNICAZIONI
DI IRREGOLARITA'

LIQUIDAZIONE
IMPOSTE

RATEIZZAZIONI

CONTROLLO AUTOMATICO

COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI



INDICE

1. IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI	2
>>Tipologie di controllo	2
>>Comunicazione al contribuente	2
2. LE COMUNICAZIONI	4
>>Le comunicazioni emesse dopo un controllo automatico	4
>>Le comunicazioni derivanti dal controllo formale.....	5
>>Le comunicazioni per la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata	5
>>Cosa fare quando si riceve una comunicazione di irregolarità	6
3. RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE	9
>>Come rateizzare	9
>>Decadenza dalla rateizzazione	10
4. PER SAPERNE DI PIÙ	11

L'AGENZIA
INFORMA

aggiornamento marzo 2016

1. IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

>>Tipologie di controllo

L'attività di controllo sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti è effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati.

Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi: **automatico** e **formale**.

Tabella 1 - Tipologie di controllo delle dichiarazioni

CONTROLLO	A QUALI DICHIARAZIONI SI APPLICA	IN COSA CONSISTE
automatico	a tutte le dichiarazioni presentate	procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria
formale	alle dichiarazioni selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull'analisi del rischio	riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati

Un'analogha attività di controllo viene eseguita sui versamenti delle imposte che il contribuente effettua direttamente, senza cioè la necessità di compilare una dichiarazione (come accade, per esempio, per l'imposta di registro, l'imposta di bollo, le tasse automobilistiche).

ATTENZIONE

Prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei sostituti d'imposta sia le dichiarazioni dei redditi e Iva), se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti dei tributi dovuti a saldo e in acconto, e iscrivere a ruolo a titolo definitivo le imposte non versate con le relative sanzioni e gli interessi.

>>Comunicazione al contribuente

Prima dell'iscrizione a ruolo dei tributi derivanti

- dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
- dai controlli "preventivi" sui versamenti
- dai controlli formali

il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

In pratica, prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, quando dall'attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, il contribuente riceve una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.

Al contribuente è data l'opportunità di versare una sanzione ridotta, se regolarizza la propria posizione **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione.

Può anche essere inviata una comunicazione senza richiesta di pagamento, come ad esempio in caso di riconoscimento di riporto di perdite diverso da quello indicato dal contribuente.

Oltre a quelli automatico e formale, l'Amministrazione finanziaria effettua anche il controllo di merito, un'ulteriore attività finalizzata a contrastare l'evasione totale o parziale di base imponibile.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate pianifica annualmente i controlli sostanziali sulle imposte sul reddito, sull'Iva, sull'Irap, sulle altre imposte indirette.

In via generale, i controlli sostanziali sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari, o con la convocazione del contribuente presso l'ufficio, per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio.

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la pretesa erariale (maggiore base imponibile e maggiore imposta) è portata formalmente a conoscenza del contribuente con l'avviso di accertamento.

2. LE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni sono emesse a seguito di:

- controllo automatico
- controllo formale
- liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati).

>>Le comunicazioni emesse dopo un controllo automatico

Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr 633/1972 per l'Iva.

Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l'eventuale presenza di errori e permettono al contribuente di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di precisare all'Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

Il controllo automatico consente di:

- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi
- correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni
- ridurre le detrazioni d'imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
- ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
- controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Le comunicazioni di irregolarità sono inviate:

- con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione
- attraverso il canale Entratel, all'intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.

L'invito a fornire chiarimenti è rivolto all'intermediario solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione (Sezione Firma del modello Unico) è stata barrata la casella "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario" e lo stesso intermediario ha accettato la scelta del contribuente, barrando a sua volta (nella Sezione "Impegno alla presentazione telematica" del frontespizio del modello Unico) la casella "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione".

Per il modello 730, la scelta va effettuata barrando la casella nel riquadro "Firma della dichiarazione" (il Caf o il professionista informerà poi il contribuente di volere o meno effettuare il servizio, utilizzando le apposite caselle della ricevuta modello 730-2 e nel prospetto di liquidazione).

Gli intermediari hanno l'obbligo di informare tempestivamente i propri clienti del ricevimento della comunicazione.

In assenza dell'opzione, gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie.

>>Le comunicazioni derivanti dal controllo formale

Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è quello effettuato in base a quanto prevede l'articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

Con questo controllo l'Agenzia verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.

Il contribuente può essere invitato dall'ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate
- determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.

>>Le comunicazioni per la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata

La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è l'operazione con la quale l'Agenzia determina l'imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a un regime di favore e per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, eccetera).

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Unico o nel quadro D del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d'imposta nel modello 770, viene calcolata definitivamente la somma dovuta o il rimborso spettante.

Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi).

Queste comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni, alle quali possono eventualmente aggiungersi.

Può accadere, pertanto, che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione, e che, successivamente, ne riceva un'altra relativa a somme ancora dovute su redditi soggetti a tassazione separata.

ATTENZIONE

Le comunicazioni, sia degli esiti del controllo automatico sia del controllo formale, non sono veri e propri atti impositivi, anzi, la loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.

>>Cosa fare quando si riceve una comunicazione di irregolarità

SE IL CONTRIBUENTE RICONOSCE LA VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Il contribuente che riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.

- 1) La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, o di quella definitiva con la rideterminazione delle somme a debito. Si effettua pagando l'imposta dovuta, gli interessi e la **sanzione ridotta a 1/3** di quella ordinariamente prevista.

In caso di avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell'avviso.

- 2) La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della **sanzione ridotta a 2/3** di quella ordinaria.

Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

- 3) Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata **non sono dovuti né interessi né sanzioni**, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, sono dovute le sanzioni e gli interessi.

ATTENZIONE

L'art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015 ha introdotto l'istituto del "lieve inadempimento", che si applica anche al versamento (rateale o in unica soluzione) delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni.

In particolare:

- se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a sette giorni, saranno iscritti le sanzioni e gli interessi commisurati all'importo pagato in ritardo
- se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3%) sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione.

L'iscrizione a ruolo non viene eseguita in caso di ravvedimento operoso (da effettuarsi entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza).

L'istituto del lieve inadempimento si applica a decorrere dal periodo di imposta:

- 2014, per le somme dovute a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni
- 2013, per le somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni
- 2013, per le somme dovute a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi percepiti a titolo di arretrati e simili
- 2012, per le somme dovute a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi percepiti a titolo di TFR e simili.

SE IL CONTRIBUENTE NON È D'ACCORDO CON LA COMUNICAZIONE

Il contribuente che non ritiene fondata la pretesa tributaria contenuta nella comunicazione può intraprendere le seguenti azioni.

- 1) Se la comunicazione è emessa a seguito di **controllo automatico**, può rivolgersi:
 - **a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati.
Se l'ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello di pagamento con l'indicazione dell'importo rettificato.
Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni) e in assenza del versamento richiesto, l'ufficio intraprende il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena (iscrizione a ruolo)
 - **ai Centri di assistenza multicanale** (telefonando al numero 848.800.444). La documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa anche tramite fax. Inoltre, può utilizzare direttamente il servizio "Civis", se abilitato a Fisconline, o utilizzare il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec)
- 2) Se la comunicazione deriva dal **controllo formale**, il contribuente può segnalare (all'ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, o attraverso il canale Civis) eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.
Se l'ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Trascorso questo termine, l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Pertanto, il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all'ufficio dei dati non considerati.

Se il destinatario della comunicazione intende comunque versare (prima di rivolgersi all'ufficio territoriale) una parte dell'importo richiesto, non deve utilizzare il modello F24 precompilato ma predisporne un altro, indicando i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente, anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati.

Tabella 2 - Termini e sanzioni per regolarizzare le comunicazioni

TIPO DI COMUNICAZIONE	TERMINE	SANZIONE
Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo)	entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito	Nessuna
Comunicazione relativa agli esiti del controllo automatico	entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione	10% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 1/3)*
Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata		Nessuna
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale	entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione	20% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 2/3)

*Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria del 30% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza.

Un'ulteriore riduzione è stata introdotta dal decreto legge n. 98/2011 per i versamenti effettuati con un ritardo inferiore a 15 giorni dalla scadenza. In tali casi la sanzione è ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Pertanto, se le imposte sono state pagate in ritardo (comunque entro 90 giorni dall'originaria data di scadenza), le sanzioni contenute nelle comunicazioni di irregolarità tengono conto della riduzione della sanzione ordinaria, come indicato nella seguente tabella.

Tabella 3 – Sanzione ridotta per i versamenti tardivi (entro 90 giorni)

GIORNI DI RITARDO	SANZIONE RIDOTTA	SANZIONE CON COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ (1/3 DELLA SANZIONE ORDINARIA RIDOTTA)
1	1%	0,33%
2	2%	0,67%
3	3%	1,00%
4	4%	1,33%
5	5%	1,67%
6	6%	2,00%
7	7%	2,33%
8	8%	2,67%
9	9%	3,00%
10	10%	3,33%
11	11%	3,67%
12	12%	4,00%
13	13%	4,33%
14	14%	4,67%
da 15-90	15%	5,00%

3. RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

>>Come rateizzare

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate con le seguenti modalità:

- **fino a 5.000 euro**, le somme possono essere pagate in un numero massimo di **8 rate** trimestrali di pari importo
- **oltre 5.000 euro**, le somme possono essere pagate in un numero massimo di **20 rate** trimestrali di pari importo.

ATTENZIONE

Per somme dovute fino a 5.000 euro, la possibilità di pagare in 8 rate è stata introdotta dal decreto legislativo n. 159/2015 a decorrere dal periodo di imposta:

- 2014, per le somme dovute a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni
- 2013, per le somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni
- 2013, per le somme dovute a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi percepiti a titolo di arretrati e simili
- 2012, per le somme dovute a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi percepiti a titolo di TFR e simili.

Per i periodi d'imposta precedenti continua a valere la precedente disciplina, che prevedeva, per somme dovute fino a 5.000 euro, la possibilità di pagare in un massimo di 6 rate trimestrali.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa).

Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (con una tolleranza di 7 giorni), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateizzazione e i residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena sono iscritti a ruolo.

Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo della sanzione (pari ordinariamente al 30% dell'importo della rata versata in ritardo) e dei relativi interessi.

Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l'esito dell'attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata.

Tabella 4 - Rateizzazione comunicazioni di regolarità

SOMME DOVUTE	NUMERO MASSIMO DI RATE TRIMESTRALI	E' NECESSARIO PRESTARE GARANZIA?
fino a 5.000 euro	8	NO
oltre 5.000 euro	20	NO

>>Decadenza dalla rateizzazione

Come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015, che ha introdotto l'istituto del "lieve inadempimento", la decadenza dalla rateizzazione non avviene quando:

- il versamento della prima rata si effettua con un ritardo non superiore a 7 giorni
- il versamento di una qualsiasi rata è insufficiente per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro.

In questi casi, però, la frazione di rata non pagata viene iscritta a ruolo con la relativa sanzione, commisurata all'importo non versato o pagato in ritardo, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Pertanto, la decadenza della rateizzazione può avvenire in una delle seguenti ipotesi:

- quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di "lieve ritardo")
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.

Tuttavia, le sanzioni e gli interessi vengono ricalcolati in misura piena solo sulla residua imposta dovuta (cioè al netto della quota d'imposta già pagata) e non sull'intero ammontare dell'imposta indicata comunicazione.

L'istituto del lieve inadempimento si applica a decorrere dal periodo di imposta:

- 2014, per le somme dovute a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni
- 2013, per le somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni
- 2013, per le somme dovute a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi percepiti a titolo di arretrati e simili
- 2012, per le somme dovute a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi percepiti a titolo di TFR e simili.

4. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159

I documenti indicati sono reperibili attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it - sezione Normativa e prassi – Cerdef (Documentazione tributaria)